

La contestazione ambientale e l'omesso avviso della facoltà di pagamento in misura ridotta

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Per la disciplina del pagamento in misura ridotta applicabile agli illeciti ambientali occorre fare riferimento all'art. 16 della legge n. 689/1981, norma dedicata al pagamento in misura ridotta, valevole per tutte le violazioni amministrative per cui non sia prevista una disciplina derogatoria *ad hoc*.

A differenza del codice della strada, il cui art. 202, 2° comma impone che nel verbale contestato o notificato siano indicate le modalità di pagamento con richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale o bancario, il menzionato art. 16 della legge n. 689/1981 non contempla alcun espreso obbligo per l'autorità procedente di avvisare il destinatario della possibilità di avvalersi di tale facoltà.¹ Di conseguenza, per le violazioni ambientali il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio: come risulta dall'art. 14 della legge 689/1981 la legge prescrive l'obbligatoria comunicazione dei meri estremi della violazione e non impone anche di indicare nel verbale la facoltà per il trasgressore di avvalersi del pagamento in misura ridotta.²

Pur nel silenzio della legge, allo scopo di incentivare il ricorso a questo meccanismo deflattivo, appare opportuno che la contestazione ambientale contenga puntuali indicazioni relative alla facoltà di pagare in misura ridotta e alle sue specifiche modalità di esercizio (somma dovuta, termine per adempiere, ente in favore del quale effettuare la corresponsione).

Quanto agli effetti del mancato avviso, secondo alcune pronunce giurisprudenziali l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato

¹ In tal senso, Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 1997, n. 117. Come già rilevato, si ribadisce che è possibile che normative speciali prescrivano l'obbligatoria indicazione nell'atto di contestazione della facoltà di avvalersi del pagamento in misura ridotta e delle sue concrete modalità di esercizio.

² Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 2001, n. 6555.

avviso e di omessa indicazione delle modalità del pagamento:³ in questa prospettiva, l'onere di effettuare il pagamento tempestivo permane anche se difetta l'avviso della relativa facoltà, in quanto gli accertatori non hanno alcun obbligo di avvertire della facoltà di avvalersi della conciliazione, né di comunicare l'importo esatto da versare per estinguere il proprio obbligo.⁴ In altre sentenze⁵ si afferma che, qualora in sede di contestazione non sia indicato l'ufficio competente a ricevere il pagamento, si determina uno slittamento del previsto termine di sessanta giorni per eseguire il versamento e che tale termine comincia a decorrere dal giorno in cui l'interessato abbia la conoscenza di quale sia l'ufficio destinatario del pagamento. Dunque, anche alla luce di dell'orientamento giurisprudenziale da ultimo richiamato, appare senz'altro preferibile che il verbale di contestazione contenga un espresso richiamo alla facoltà di composizione amministrativa in via breve, anche per evitare possibili situazioni di incertezza determinate da una potenziale riapertura dei termini per l'effettuazione del versamento ridotto.

Infine, si precisa che la giurisprudenza configura come causa di annullamento dell'ordinanza ingiunzione per irregolare conclusione della fase procedimentale di cui al predetto art. 16 della legge n. 689/1981 la diversa ipotesi in cui "il privato abbia manifestato all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilità."⁶

Stefania Pallotta

Pubblicato il 24 ottobre 2010

Parte del presente testo è tratto dal corso a cura dell'autrice
*"Vademecum per la contestazione ambientale e l'ingiunzione ambientale –
Aggiornato al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128"*
Vedi pagina "corsi&formazione" in www.dirittoambiente.net

³ Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2006, n. 20710; in senso conforme, anche la più risalente Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 1991, n. 4184.

⁴ Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 1999, n. 7840.

⁵ Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 1997, n. 117.

⁶ Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2001, già cit.; in tal senso anche Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2000, n. 13345.